



Comitato Regionale  
SARDEGNA

Italia Federazione Sportiva Nazionale  
riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

Settore Agonistico

Invio via PEC

Spett.le  
**(2578) A.S.D. Polisportiva Sporting Lanusei**

Loro indirizzi

**Oggetto: notifica decisione Giudice Sportivo Territoriale – C.R. Sardegna**

Allegata alla presente si notifica la decisione n° 02 – 2019/2020 adottata dal Giudice Sportivo Territoriale il **10/02/2020**

L'ammenda sarà addebitata dalla F.I.Te.T. Sardegna a fine anno agonistico con il consueto riepilogo dei conteggi finali che include anche tutte le altre tasse maturate nel corso della stagione agonistica in corso.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO REGIONALE

*Giovanni Paolo Puggioni*



Comitato Regionale  
SARDEGNA

Italia  
Federazione Sportiva Nazionale  
riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

Decisione n. 02 - 2019/2020

## Attività a Squadre – Campionato Regionale Serie D1 Maschile – Girone “B”

Stagione agonistica 2019/2020

### IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – C.R. SARDEGNA

nella seduta del 10/02/2020

- 1) Letta la comunicazione scritta inviata via e-mail, prodotta dalla società A.S.D. Sporting Lanusei in data 01/02/2020 con la quale il suo presidente Maurizio Cuboni esprime la volontà di rinunciare al prosieguo del campionato di serie D1 – girone B;
- 2) Visto l'articolo n. 10.5 del vigente Regolamento Regionale dell'Attività a Squadre – Stagione Agonistica 2019/2020;
- 3) Visto l'articolo n. 23 del vigente Regolamento Nazionale dell'Attività a Squadre (parte generale) – Stagione Agonistica 2019/2020;

**decide**


di applicare alla A.S.D. Polisportiva Sporting Lanusei i seguenti provvedimenti:

- a) Esclusione dal Campionato di riferimento con annullamento di tutti gli incontri disputati, dei quali non si terrà conto nella classifica finale del Campionato;
- b) Ammenda di Euro 375,00 (Trecentosettantacinque/00), importo pari a tre volte la quota di iscrizione del campionato a cui partecipa;
- c) Retrocessione nell'ultimo livello dei campionati regionali;

per l'infrazione di cui al punto 1).

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Federico Cappai

  
\_\_\_\_\_